

Verona, data come da segnatura

ALL'ATTENZIONE DEI D.S., DEI DOCENTI DESTINATARI DI UN INCARICO ANNUALE E DELLE OO.SS TERRITORIALI

Continuano a pervenire numerose doglianze/istanze/ricieste di chiarimenti in merito a presunte incongruenze e/o "errori materiali" che si sarebbero verificati nelle operazioni di conferimento degli incarichi annuali; in particolare, alcuni aspiranti lamentano che il posto reclamato sarebbe stato assegnato a docenti collocati in posizione successiva in graduatoria con minor punteggio; altri si dolgono per la mancata attribuzione di un punteggio che ritengono spettargli, circostanza che avrebbe determinato o la mancata attribuzione dell'incarico o l'assegnazione presso una sede non gradita.

Pertanto, per garantire la rapidità dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico, appare opportuno fornire un riscontro univoco e unico per le situazioni di seguito evidenziate.

Le doglianze emerse relative ai primi turni di nomina appena conclusi vertono principalmente sulle seguenti circostanze:

- 1) l'aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
- 2) l'aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.

Per quanto concerne l'ipotesi al punto 1), la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. Vi è poi il caso dei candidati "riservisti" beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso. Il riservista riceve, in coda a tutti gli altri che lo precedono, una sede rimasta libera, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

Ovviamente, né il diritto di precedenza né il diritto di riserva possono essere resi pubblici per ragioni inerenti alla privacy dei candidati.

Per quanto concerne l'ipotesi al punto 2), la motivazione è nell'istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 31 luglio 2023. Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato "X", se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi

lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente

e inderogabilmente, lo considererà rinunciatario per quella classe di concorso. Il candidato, di conseguenza, non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 12 comma 4, dell'ordinanza ministeriale nr. 112/2022.

Si ribadisce che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e il posto risultante libero per scorrimento. A titolo meramente esemplificativo, non potranno essere assegnate a COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale, oppure supplenze sino a termine attività a chi ha chiesto supplenze annuali.

Si consiglia, quindi, un'attenta e scrupolosa verifica delle sedi inserite nelle preferenze dell'istanza prima di rivolgere le proprie lamentele a questo Ufficio.

Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già "superati". Il sistema informativo ripartirà dall'ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all'esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall'art. 12, comma 10, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 che si riporta per comodità: *"L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"*.

In ragione di quanto argomentato, per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Verona, esplicita, con la presente, le motivazioni per cui ogni reclamo, diffida ed istanza di accesso agli atti, riconducibili alle due casistiche in argomento, siano da ritenersi rigettati, non avendo ulteriori atti di amministrazione attiva da adottare, se non quelli inerenti allo scorrimento delle nomine a seguito di disponibilità sopravvenute, per rettificare o per revocare le destinazioni degli aspiranti individuati nel bollettini pubblicati, sul sito dell'U.A.T.

La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Il Dirigente

Sebastian Amelio

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa